



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

SEZIONI UNITE CIVILI
Pubblica udienza del 07/06/2022
Ricorso RG n. 27264/2018
Rel. Cons. MERCOLINO GUIDO

Ricorrente:

[REDACTED]

Intimato:

[REDACTED]

Memoria recante le conclusioni del P.M.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso relativo al procedimento iscritto al R.G. n. 27264/2018
letti gli atti,
formula le seguenti osservazioni:

La Terza Sezione Civile di Codesta Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28048 del 14.10.2021, rimetteva il presente procedimento davanti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione a Codeste Sezioni Unite, ravvisando la seguente questione di massima di particolare importanza, ex art. 374, comma 2, c.p.c.

Se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore



parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte.

L'ordinanza interlocutoria sottolineava, inoltre, l'esistenza di un contrasto fra le Sezioni semplici sull'anzidetta questione.

Secondo un primo, più tradizionale, orientamento, come ricorda l'ordinanza interlocutoria, *l'attore che - per ipotesi - chiedesse "100", e vedesse accogliersi la domanda per "10", non potrebbe ritenersi "soccombente" per i fini di cui all'art. 91 c.p.c. e quindi non potrebbe mai essere destinatario, nemmeno in minima parte, di una condanna alle spese* (vedi Cass. Sez. II, 3388/1962, secondo la quale *la riduzione, sia pure sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non vale a realizzare il concetto di soccombenza ai fini dell'attribuzione dell'onere delle spese e può, quindi, solo consentire la relativa compensazione totale o parziale*. In senso sostanzialmente conforme (senza pretesa alcuna di completezza), Sez. III, 46/1968; 2513/1979; 2124/1994; 2653/1994; 21069/2016. Sez. L, 2493/1986; 4012/1987; 2337/1997. Sez. I, 8532/2000. Sez. VI-1, 30210/2017 (tutte massimate).

L'ordinanza interlocutoria di rimessione a Codeste Sezioni Unite condivide il suddetto orientamento.

Secondo altro orientamento - criticato, invece, dall'ordinanza interlocutoria - *sussist(e) una ipotesi di "soccombenza" in senso tecnico anche quando l'attore abbia formulato una sola domanda, articolata in un unico capo, la quale venga accolta in misura quantitativamente inferiore al richiesto*.

In tal senso, Cass. Sez. III, 77/1962; 22381/2009; 20888/2018. Sez. L, 7716/2003. Sez. I, 10113/2018. Sez. VI-2, 21684/2013. Sez. VI-L, 7307/2011 (tutte massimate) e, più approfonditamente, Sez. III, 3438/2016 (anch'essa massimata), ove vengono sviluppati i seguenti argomenti:

a) la parte che veda accolta la propria domanda in misura inferiore a quanto richiesto è tecnicamente un "soccombente"; tanto è vero che è legittimata ad impugnare la sentenza;

b) una domanda eccedente le reali ragioni dell'attore costringe il convenuto a "maggiori oneri" di difesa; essendo le spese legali da questi sostenute parametricate al *petitum* e non al *decisum*;

c) l'art. 92 c.p.c., non stabilisce a carico di chi vada posta la parte di spese non compensate: e dunque consente la condanna anche a carico della parte vittoriosa solo in minima parte.

L'ordinanza interlocutoria prende le mosse proprio da tale ultimo arresto di legittimità, sottoponendo a critica i suddetti tre capi argomentativi.

Si premette che questo Ufficio ritiene condivisibili le considerazioni svolte dall'ordinanza interlocutoria *sub* b) e, sul punto, si rimanda alla ampia e articolata motivazione della stessa. Trattasi, peraltro, come si vedrà, di argomento non decisivo nella risoluzione della questione in esame.

Per quanto riguarda l'argomento a), invece, questa Procura Generale, nelle conclusioni scritte già depositate l'1.4.2021 in vista dell'udienza pubblica del



20.4.2021 davanti alla Terza Sezione Civile, ha aderito allo stesso, sostenendo di conseguenza il secondo orientamento sopra riportato.

Ciò, aderendo a quel formante giurisprudenziale secondo il quale si ha *soccombenza reciproca* (o parziale; i due termini possono essere considerati equivalenti) nei seguenti casi:

A) quando la stessa parte propone più domande, delle quali solo alcune vengano accolte;

B) quando entrambe le parti propongono più domande contrapposte, ossia ciascuna contro l'altra, e solo alcune di queste vengano accolte, ovvero siano accolte sia le domande principali proposte dall'attore contro il convenuto, sia le domande riconvenzionali proposte dal convenuto contro l'attore;

C) quando la parte propone la domanda in più capi e solo alcuni di questi capi vengano accolti;

D) quando la parte propone una domanda accolta solo parzialmente, anche in senso meramente quantitativo.

(in tal senso Cass. Sez. III, 22381/2009; 3438/2016; 20888/2018. Sez. II, 12295/2001. Sez. VI-2, 21684/2013. Sez. I, 10113/2018. Sez. VI-3, 1268/2020).

Tale orientamento ha superato quello, più risalente, secondo il quale il concetto di *soccombenza reciproca* è necessariamente legato ad una pluralità di pretese contrapposte (ipotesi B), rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti; mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea, perché eccessiva o parzialmente infondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca *soccombenza* (Cass. Sez. I, 12629/2006; 8532/2000. Sez. III, 2124/1994).

La ragione decisiva che identifica nell'attore solo parzialmente soddisfatto un (parziale) soccombente consiste in ciò: egli è legittimato a proporre impugnazione per trovare la piena soddisfazione cui tendeva con l'originaria domanda (o le originarie domande). Il che non sarebbe possibile se non fosse, almeno parzialmente, soccombente. E ciò può avvenire anche in mancanza di una pretesa contrapposta del convenuto. Quindi non solo nell'ipotesi B), sopra menzionata, ma anche nelle ipotesi A), C) e D).

Va rammentato che il codice di rito non conosce un concetto di *soccombenza* valido ai fini dell'impugnazione diverso da quello su cui si fonda la condanna alle spese. Pertanto, posto che sia l'attore che il convenuto sono legittimati a proporre impugnazione in caso di accoglimento della domanda attorea in misura ridotta (anche in assenza di contrapposta domanda riconvenzionale), ne consegue che sia l'attore che il convenuto sono entrambi (reciprocamente) soccombenti anche nel momento in cui si debba procedere al regolamento delle spese.



Una volta appurato che – pur in mancanza di domanda riconvenzionale - anche l'attore vittorioso parzialmente è da considerare soccombente per la parte di *petitum* non accolta, non vi è motivo per non considerare tale soccombenza nel regolamento delle spese.

L'ordinanza interlocutoria – nel criticare l'*argumentum c) supra* riportato - rileva che l'art. 91, comma 1, c.p.c. afferma il principio *victus victori* quale regola generale che impronta il regolamento delle spese; mentre l'art. 92, comma 2, c.p.c. enuncia le eccezioni a tale regola, che possono condurre alla compensazione (soccombenza reciproca, novità della questione etc.). Con la conseguenza che, nel caso di soccombenza reciproca, una volta operata la compensazione delle spese per la parte di domanda non accolta, per la restante parte risorgerebbe la regola *victus victori* con l'impossibilità di condannare l'attore alla rifusione delle spese.

Il ragionamento si fonda sull'assioma del rapporto regola-eccezione fra l'art. 91 e l'art. 92 c.p.c. mentre le norme disciplinano due diverse situazioni: l'art. 91 c.p.c. il caso della soccombenza integrale e l'art. 92, comma 2, c.p.c., il caso (fra gli altri) della soccombenza reciproca (o parziale). Ne consegue che, una volta appurato che vi è stata soccombenza reciproca, è l'art. 92, comma 2, c.p.c. che diviene la regola cui improntare la disciplina delle spese (Cass. Sez. III, 21069/2016, § 3.2.). Regola che consente una compensazione, totale o parziale. Nel caso in cui il giudice ritenga che la compensazione possa operare solo parzialmente - oppure nel caso in cui il giudice decida di non operare alcuna compensazione (la quale costituisce pur sempre una facoltà) - la parte di spese non compensabile, o la loro integralità, dovrà essere regolamentata in forza del principio di causalità (vedi *infra*) e ciò non potrà che condurre alla condanna alle spese del soccombente prevalente (o vincitore subvalente). Il quale può essere anche l'attore che vinca in minima parte, alla pari del convenuto che veda accolte solo in parte le proprie difese ed eccezioni avverso la domanda attorea.

In altre parole, per la parte non compensata, anche recuperando la regola *victus victori* non è consentita una frammentazione del regolamento delle spese a seconda dei vari capi del *decisum*, ma si deve avere riguardo all'esito complessivo della lite, per stabilire chi è risultato soccombente in causa.

Come sostenuto da questo Ufficio nelle conclusioni precedentemente depositate, *ad un attore parzialmente vittorioso (...) corrisponde un convenuto a sua volta parzialmente vittorioso. Non si comprende il motivo per cui non può essere consentita la condanna alle spese dell'attore parzialmente vittorioso (e quindi parzialmente soccombente); mentre viene pacificamente ammessa la condanna alle spese del convenuto parzialmente soccombente [e quindi (...) parzialmente vittorioso]. Le situazioni sono del tutto speculari e non meritano diversi trattamenti (...)*

Se la prevalente soccombenza del convenuto - che significa pur sempre una sua subvalente vittoria - non costituisce ancora motivo per esimerlo dalla



condanna alle spese, nella misura percentuale eventualmente ritenuta dal giudice, non si vede per quale motivo analogamente non si debba ragionare per la subvalente vittoria dell'attore, che significa pur sempre una sua prevalente soccombenza (...).

L'ordinanza interlocutoria si discosta dalla suddetta impostazione, soprattutto criticando il principio di parità delle posizioni fra attore e convenuto (invece sostenuto nelle precedenti conclusioni di questo Ufficio).

Così, testualmente, il § 9 dell'ordinanza:

Il creditore insoddisfatto non potrebbe ottenere il pagamento di quanto a lui dovuto, se non virtù di un provvedimento giudiziario. Egli, di conseguenza, è obbligato a ricorrere al giudice per tutelare le proprie ragioni.

Il debitore che si veda richiedere un importo superiore al dovuto, non è obbligato a ricorrere al giudice per tutelare le proprie ragioni.

Egli potrà attendere supinamente che sia il creditore a farlo; e comunque avrà sempre la possibilità di adempiere spontaneamente la parte di obbligazione che ritiene dovuta; oppure di evitare gli effetti della mora attraverso l'offerta formale.

(...)

Questa differenza impedisce di accomunare la posizione dell'attore parzialmente vittorioso a quella del convenuto parzialmente soccombente. Solo il primo, infatti, a fronte dell'inadempimento altrui è costretto a ricorrere al giudice e quindi a sostenere delle spese.

Il secondo, a fronte di una pretesa stragiudiziale eccedente il dovuto, non ha nessuna immediata necessità di ricorrere al giudice, né alcun onere di chiedere una pronuncia di accertamento.

(...)

Quel cui occorre unicamente badare è la sussistenza della necessità per il creditore di ricorrere al giudice per l'affermazione del proprio diritto. Se quel diritto non poteva essere realizzato se non per il tramite della sentenza, le spese potranno al massimo essere compensate, ma non potranno essere addossate all'attore, in quanto - e questo è il punto di caduta del ragionamento - se così non fosse, l'interpretazione qui contestata dell'art. 92 c.p.c., diverrebbe una coazione indiretta ad astenersi dall'esercitare il proprio diritto, in tutti i casi in cui il costo della lite dovesse superare il valore di essa, con conseguente dubbia compatibilità della norma con l'art. 24 Cost.

Ed infatti la condanna alle spese per quanto detto costituisce un complemento essenziale della garanzia costituzionale del diritto di azione. Diritto che resterebbe vuota formula, se l'attore vittorioso fosse esposto al rischio non solo di farsi carico dei costi del processo, ma addirittura di essere condannato a rifondere le spese della controparte (...).

La necessità della iniziativa giudiziale per il creditore (ma il ragionamento potrebbe estendersi ad ogni domanda), secondo l'ordinanza interlocutoria, costituisce ragione del differente trattamento fra attore e convenuto, nel



regolamento delle spese, in caso di soccombenza parziale e prevalente del primo.

In parole più povere: il creditore ha necessità di agire in giudizio; il debitore no. Il ragionamento dell'ordinanza interlocutoria, pur del tutto esatto nelle premesse, non si ritiene condivisibile nelle conclusioni.

La indubitabile necessità per il creditore – e solo per il creditore - di invocare la tutela giudiziale nei confronti della controparte non esclude che tale tutela possa e debba essere chiesta nei limiti in cui essa è fondata. E, soprattutto, non esclude che, ove tale tutela sia azionata in misura ipertrofica rispetto al suo fondamento, non possa derivarne una responsabilità per l'incauto od esoso attore.

Il diritto alla tutela giudiziale deve essere temperato dal principio di autoresponsabilità, valevole anche per i diritti costituzionalmente tutelati, e l'evidente eccesso nell'esercizio del diritto di azione è considerato criterio per il regolamento delle spese processuali. Non sia inutile ricordare che l'art. 24 Cost. tutela non solo il diritto di azione, ma, con pari dignità, il diritto di resistenza all'altrui pretesa.

Lo squilibrio fra le posizioni del creditore e del debitore - nel senso che solo il primo ha la necessità di agire giudizialmente per tutelare i suoi interessi - sussiste solo nella fase pre-processuale. Nel momento in cui il processo è azionato occorre unicamente avere riguardo, per valutare chi è il soccombente e chi è il vincitore, agli esiti dello stesso. E a tale conclusione si deve giungere anche qualora l'attore fosse il debitore che assume l'iniziativa di un accertamento negativo delle contrapposte ragioni creditorie (come nel caso dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione a decreto ingiuntivo).

Nel contempo, non è del tutto esatto che il debitore compulsato stragiudizialmente dal creditore in modo eccessivo o infondato può agevolmente difendersi senza necessità di ricorrere al giudice (offerta formale, eccezione di inadempimento etc.). Molte sono le situazioni in cui il ricorso a tali istituti non si presenta possibile (perché, ad esempio, non vi è un contrapposto adempimento del creditore cui rifiutarsi. Perché l'offerta formale non è agevole in mancanza di precisa determinazione di quanto richiesto etc.) e l'unica possibilità per il debitore è quella di resistere giudizialmente ad una pretesa eccessiva.

Nemmeno può dirsi che la responsabilità dell'attore pretendente eccessivo può costituire una coazione indiretta all'astensione dalla iniziativa giudiziale *in tutti i casi in cui il costo della lite dovesse superare il valore di essa*, perché, con l'esclusione del marginale caso delle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di pace, di cui all'art. 91, u.c., c.p.c. – aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 22.12.2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.2.2012, n. 10 – la liquidazione giudiziale delle spese e degli onorari non incontra il limite invalicabile del valore della causa.



Un ulteriore argomento – non considerato, questo, nell’ordinanza interlocutoria - portato dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno del divieto di condannare l’attore vittorioso subvalente alla condanna alle spese, fa leva sul secondo periodo del comma 1, dell’art. 91 c.p.c., introdotto dall’art. 45, comma 10, l. 18.6.2009, n. 69. Secondo tale previsione l'accoglimento della domanda in misura non superiore ad un'eventuale proposta conciliativa può costituire motivo per l'addebito delle spese successive alla proposta, a carico della parte vittoriosa che, senza giustificato motivo, tale proposta abbia rifiutata.

Si afferma pertanto che, al di fuori dell’ipotesi della ingiustificata pervicacia dell’attore, ma unicamente a fronte di una proposta conciliativa poi rivelatasi fondata, l’attore parzialmente vittorioso non potrebbe mai essere condannato, neppure parzialmente, alle spese (Cass. Sez. III, 26918/2018; 1572/2018; 21069/2016. In quest’ultima come *obiter*).

L’orientamento suddetto, evidentemente, qualifica l’ipotesi suddetta in termini di eccezione che conferma la regola opposta; mentre essa può essere considerata come un indice normativo del disfavore del legislatore verso l’attore che insista in pretese (in larga parte) infondate, rilevante nel solo caso di conciliazione non riuscita. La previsione, insomma, si riferisce al solo caso in cui vi sia stata una proposta conciliativa del convenuto, mentre lascia scoperte tutte le ipotesi in cui ciò non si sia verificato e che non vi sarebbe motivo di trattare in modo più benevolo per l’attore incauto. Anche perché è proprio l’esorbitanza ingiustificata delle pretese attoree che spesso costituisce impedimento all’intavolazione di una qualsivoglia trattativa.

Si è prima fatto cenno al principio di causalità che governa il regolamento delle spese processuali, che non è ispirato ad una logica risarcitoria o sanzionatoria nei confronti della parte soccombente (per i casi in cui si rendano necessari rimedi siffatti provvede l’art. 96 c.p.c.). Come afferma la Corte costituzionale, *il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento* (Corte cost. 135/1987, § 8).

Se il servizio-giustizia è stato impegnato da un attore che si è visto respingere la maggior parte delle sue domande (vittoria subvalente e soccombenza prevalente), anche la maggior parte del processo è stato da questi infondatamente causato e, a sua volta, il convenuto è stato costretto a difendersi in un processo in larga parte provocato ingiustificatamente dall’attore. La responsabilità del processo, nella sua maggior parte, è ascrivibile all’attore vittorioso e proprio il principio di causalità, pertanto, supporta la conclusione che qui si sostiene.

Il tutto anche non dimenticando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, essendo a dir poco evidente che un conto è trattare un processo nel quale vengono formulate poche e chiare domande o sollevate eccezioni robuste; altro trattare un processo in cui venga affastellata una



pletora di pretese ed eccezioni che, alla fine, si rivelano essere per la più parte infondate; quando non pretestuose.

Va anche considerato che proprio l'adeguatezza della domanda giudiziale alla fondatezza della pretesa può costituire, per il convenuto, un concreto incentivo al riconoscimento della pretesa attorea e alla composizione anticipata della lite. Laddove, per contro, la forte sproporzione della domanda rispetto alla pretesa fondatamente azionabile induce il convenuto ad una resistenza "a tutto tondo" in giudizio, con la conseguenza della necessità di una pronuncia che definisca la controversia, eliminando, spesso faticosamente, *il troppo e 'l vano* dalla materia del contendere.

La varietà delle ipotesi possibili di soccombenza reciproca ha indotto l'ordinanza interlocutoria (§ 8.2.4. e § 10.) a sottolineare la giusta preoccupazione per l'allargamento della discrezionalità del giudice ove dovesse essere considerata, ai fini del regolamento delle spese, non solo la soccombenza parziale del convenuto, ma anche quella dell'attore.

Si tratta di preoccupazione che non deve essere sopravvalutata, posto che una valutazione discrezionale è insita nel concetto stesso di soccombenza reciproca; valutazione ineliminabile quale che sia la parte cui essa possa essere riferita. Per usare le parole della Corte costituzionale, *la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che (...) facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta* (Corte cost., 77/2018, § 15).

Del resto, il tracciato legislativo degli ultimi tempi muove verso una sempre maggior responsabilizzazione delle parti nella scelta delle loro condotte processuali e di un *favor* per un regolamento delle spese a carico della parte che abbia dato causa ad un processo inutile od evitabile. Nel mentre, sempre più evidente si è dimostrata l'avversione del legislatore verso la clausola generalissima e sfuggente dei *giusti motivi*, avversione giunta sino alla sua eliminazione (art. 2, comma 1, l. 28.12.2005, n. 263; art. 45, comma 11, l. 18.6.2009, n. 69; art. 13, comma 1, d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162). Clausola che, nella sua applicazione pratica, concorreva a deprimere le ragioni della parte, attrice o convenuta che fosse, risultata vittoriosa in causa.

Clausola che nemmeno la Corte costituzionale, nel suo recente intervento, ha ritenuto riesumabile (Corte cost. 77/2018), rilevando solo l'eccessiva rigidità delle tipizzazioni delle ipotesi di compensazione contenute nell'ultima stesura dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Ovviamente, la condanna alle spese in danno dell'attore vittorioso in modo subvalente non si giustificerebbe nel caso di un fisiologico scostamento fra



petitum e *decisum*, come è tipico di domande difficilmente predeterminabili nel *quantum* e per le quali la concreta quantificazione che ne farà il giudice non è agevolmente prevedibile. Si pensi, ad esempio, alla determinazione del danno non patrimoniale. Il caso in esame rappresenta, invece, una di quelle ipotesi in cui non è a parlarsi di normale divaricazione fra domanda giudiziale e sentenza ed in cui la discrezionalità della Corte territoriale appare correttamente impiegata.

Si tratta, infatti, di opposizione a precetto per un importo complessivo di € 5.982,03, ridotto, a seguito della sentenza della Corte di appello, ad € 5.872,08, con un vantaggio per gli opposenti pari ad € 109,95. L'opposizione, peraltro, tendeva all'integrale annullamento del precetto opposto, essendo stati fatti valere vizi formali che lo avrebbero inficiato in radice; vizi ritenuti insussistenti dal giudice di primo grado. Il vantaggio ottenuto dagli attori-opponenti, pertanto, ammonta a circa l'1,83% della loro originaria pretesa di integrale annullamento del precetto e mai come in questo caso sembra acconcio parlare di vittoria subvalente e di soccombenza prevalente. Appare evidente che se gli attori-opponenti avessero limitato la loro opposizione all'unico profilo ritenuto fondato già dal giudice di primo grado sarebbero risultati integralmente vittoriosi e che nulla li obbligava a dedurre vizi formali non sussistenti.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Pubblico Ministero, richiamate le conclusioni già depositate l'1.4.2021 davanti alla Terza Sezione Civile

CHIEDE

che Codeste Sezioni Unite, affermato il seguente principio di diritto: *nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso può essere condannato alla rifusione di una aliquota delle spese di lite in favore della controparte*, vogliano rigettare il ricorso.

Roma, 11 maggio 2022

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO

